

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1965-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE CASSIANI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro dell'Interno

e col Ministro di Grazia e Giustizia

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 MARZO 1975

Approvazione ed esecuzione della Convenzione sulla legittimazione per matrimonio, firmata a Roma il 10 settembre 1970

Comunicata alla Presidenza il 29 settembre 1975

ONOREVOLI SENATORI. — La convenzione della quale ci occupiamo riguarda la legittimazione per matrimonio firmata a Roma il 10 settembre 1970. Ne rimangono fuori le altre forme di legittimazione in cui manchi il matrimonio dei genitori.

I motivi sono di facilitazione degli adempimenti per gli Stati contraenti, che possono chiedere di applicare solo parte delle relative disposizioni contenute nella convenzione — una facoltà questa della quale si è avvalsa l'Italia insieme ad altri Stati, limitando la propria adesione agli adempimenti formali e non accogliendo le regole di diritto internazionale privato contenute nel titolo primo.

Nella relazione è indicato quale motivo determinante dell'atteggiamento assunto dall'Italia la fase di evoluzione del diritto di famiglia che nel 1970, cioè nell'anno in cui veniva stipulata la convenzione, era in pieno svolgimento.

Credo che sarebbe stato meglio non fare ricorso a questo motivo essendovene uno più vasto e comprensivo della particolare fase di evoluzione del diritto di famiglia, consistente nel non impegnarsi ad alcuna norma

che potesse incidere nella sfera del diritto internazionale privato, limitarsi cioè all'affermazione di principio usato nell'atto di adesione alla convenzione internazionale.

Anche perchè se il motivo unico fosse quello di cui nella relazione, oggi saremmo davanti al problema della revisione della convenzione alla luce dell'avvenuta riforma del diritto di famiglia votato dai due rami del Parlamento: una operazione non semplice e non breve se si tiene conto dei problemi sorti per la traduzione delle norme alla loro applicazione pratica. Basta meditare sul Convegno di Venezia voluto dalla Fondazione Cini e dove giuristi insigni hanno dibattuto siffatti problemi.

Il motivo è la tutela del diritto internazionale privato che non rappresenta l'aspetto marginale di quella materia vasta e complessa che è il diritto internazionale, ma è, come i colleghi sanno, una vera branca del diritto, la quale poggia su una coesistenza di Stati sovrani, ciascuno dei quali deve necessariamente tenere presente e riconoscere, almeno fino a un certo punto, gli ordinamenti giuridici degli altri Stati.

CASSIANI, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

2 luglio 1975

La Commissione, esaminato il disegno di legge, comunica di non avere nulla da osservare per quanto di competenza.

DE MATTEIS

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È approvata la Convenzione sulla legittimazione per matrimonio, adottata dalla Commissione internazionale dello stato civile, firmata a Roma il 10 settembre 1970.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 12 della Convenzione stessa.